



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Roma, **22 GEN. 1998**

Prot.n./P/98/  
Cod. NC2A  
Cod. CC/pa

00124

Ai Consigli degli Ordini  
degli Architetti  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Verifica della sicurezza degli impianti ai sensi della L. 46/90.**

Dando seguito a quanto già comunicato da questo Consiglio con circolare del 9 gennaio scorso, prot.n. 39851, si conferma che la pronuncia del T.A.R. Lazio, III Sez., n. 360/95, che aveva escluso la competenza degli architetti a verificare la sicurezza di impianti elettrici ai sensi della L. 46/90, è stata definitivamente riformata dal Consiglio di Stato, a seguito del ricorso proposto – tra gli altri – dal Consiglio Nazionale degli Architetti (decisione della VI Sezione, 20 dicembre 1997, n. 1876, allegata alla presente).

I Decreti del Ministero dell'Industria 22 aprile 1992 e del 17 febbraio 1993 sono stati annullati e hanno perduto qualsiasi efficacia. Allo stato attuale, quindi, gli architetti sono tra i professionisti competenti alle verifiche in argomento.

Più precisamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Ministero non potesse limitare l'attività professionale di verifica in favore di determinate categorie e a danno di altre.

Né la legge 46/90, né il successivo regolamento (DPR 447/91), hanno inteso modificare o precisare le competenze di ciascun professionista, che devono essere sempre riportate e desunte dagli ordinamenti professionali di settore.

Solo la legge, per il giudice amministrativo d'appello, può individuare i professionisti abilitati, e non un decreto ministeriale, di natura non normativa.

Pertanto, non era legittimo stabilire, in via tassativa, i professionisti competenti allo svolgimento dell'attività di verifica della sicurezza degli impianti, rimanendo ferma la competenza di ogni professionista in base a ciascun ordinamento di settore.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE  
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello riuniti nn. 3959/95, 8897/95, 2614/96 e 3360/96,

a) il primo (n. 3959/95) proposto dall'Ordine degli architetti di Roma, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Ruggero Fraschetti e dall'avv. prof. Filippo Lubrano, elett. dom. presso lo studio del primo in Roma, viale Regina Margherita n. 46,

contro

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12

b) il secondo (n. 8897/95) proposto dal Consiglio nazionale degli architetti, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, elett. dom. presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 180,

contro

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

N. 1876/97

Reg. Dec.

NN.3959

8897

Reg. Ric.

Anno: 1995

NN. 2614

3360

Reg. Ric.

Anno: 1996

dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi  
n. 12

e nei confronti

del Consiglio nazionale degli ingegneri, in persona del Presidente in  
carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Maria Alessandra  
Sandulli, elett. dom. presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio  
Emanuele n. 349,

del Consiglio nazionale dei periti industriali, in persona del Presidente  
in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Fauceglia,  
elett. dom. presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 19

c) il terzo (n. 2614/96) proposto dal Consiglio nazionale dei  
geometri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso  
dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, elett. dom. presso il suo studio in  
Roma, Piazza Borghese n. 3

contro

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il  
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e il  
Ministero di Grazia e Giustizia, in persona dei Ministri in carica,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati  
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti

del Consiglio nazionale dei chirurci, non costituito,

del Consiglio nazionale degli ingegneri, in persona del Presidente in  
carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Maria Alessandra

Sandulli, elett. dom. presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349,

dell'Ordine degli architetti di Roma, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Ruggero Frascaroli, elett. dom. in Roma, viale Regina Margherita 46,

del Consiglio nazionale dei periti industriali, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Greco, elett. dom. presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane 16,

del Consiglio nazionale degli architetti, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, elett. dom. presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 180,

d) il quarto (n. 3360/96) proposto dal Consiglio nazionale dei Chimici, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo De Caterini, elett. dom. presso il suo studio in Roma, via Nicolò Tartaglia n. 5

contro

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti

del Consiglio nazionale degli ingegneri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Maria Alessandra Sandulli, elett. dom. presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349,

del Consiglio nazionale degli architetti, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, elett. dom. in Roma, viale Parioli 180,

del Consiglio nazionale dei periti industriali, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giuseppe Greco, elett. dom. presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane 16

dell'Ordine degli ingegneri di Roma, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Maria Alessandra Sandulli, elett. dom. presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349,

del Collegio professionale dei periti industriali di Roma e provincia, in persona del Presidente in carica, non costituito,

tutti per l'annullamento o la riforma,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III ter, 14 febbraio 1995, n. 360;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica audienza del 28 novembre il Consigliere Giovanni Vacirca;

Uditi l'avv. prof. Frascioli, l'avv. prof. Lubrano, l'avv. Sanino anche per delega dell'avv. Greco, l'avv. Fauceglia, l'avv. prof. Sandulli,

l'avv. prof. Guarino, l'avv. prof. De Caterini e l'avv. dello Stato Gentili,

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

#### FATTO

Con decreto 22 aprile 1992 (in Gazz.uff. 13 maggio 1992) il Ministro dell'industria stabilì i modelli degli elenchi dei professionisti di cui le Autorità di vigilanza possono avvalersi per l'esecuzione di verifiche degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e limitò la previsione agli ingegneri e ai periti industriali.

Avverso tale decreto proposero ricorso al TAR del Lazio il Consiglio nazionale dei chimici e il Consiglio nazionale dei geometri.

Con decreto del 24 agosto 1992 (in Gazz. uff. 4 sett. 1992) il Ministro consentì l'accesso agli elenchi anche ai laureati in architettura e fisica.

Avverso il secondo decreto proposero ricorso al TAR l'Ordine degli ingegneri di Roma e quello di Latina, con intervento ad adiuvandum del Consiglio nazionale.

Con un terzo decreto del 17 febbraio 1993 (in Gazz. uff. 5 marzo 1993) il Ministro abrogò parzialmente le disposizioni del secondo, con l'effetto di restringere nuovamente agli ingegneri e ai periti industriali la possibilità di essere inclusi negli elenchi.

Avverso il terzo decreto proposero ricorso al TAR gli Ordini degli architetti di Torino e di Cuneo nonché il Consiglio nazionale degli architetti.

Il TAR, riuniti i ricorsi, ha dichiarato improcedibili le impugnazioni del d.m. 24 agosto 1992, ha accolto parzialmente il ricorso dei chimici avverso il d.m. 22 aprile 1992 e il d.m. 17 febbraio 1993, riconoscendo loro la medesima competenza dei periti industriali con specializzazione in chimica industriale, e ha respinto le altre.

Hanno proposto appello l'Ordine degli architetti di Roma, il Consiglio nazionale degli architetti, il Consiglio nazionale dei geometri e il Consiglio nazionale dei chimici.

#### DIRITTO

1. Gli appelli devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.1. Va preliminarmente esaminato l'appello n. 3360/96 del Consiglio nazionale dei chimici, con cui si ripropongono censure di carattere generale sui provvedimenti impugnati.

2.2. Il Consiglio nazionale dei periti ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse. Tale eccezione è infondata, giacché il ricorso di primo grado del Consiglio nazionale dei chimici è stato accolto soltanto in parte con il riconoscimento ai chimici della stessa competenza dei periti industriali con specializzazione in chimica industriale.

2.3. Con il primo motivo di appello si lamenta che il TAR, pur accogliendo in parte il ricorso di primo grado, abbia trascurato le censure di carattere generale sull'impossibilità di limitare l'attività di verifica in favore di determinate categorie professionali.

La censura è fondata.

L'art. 14 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 così dispone:

*"Verifiche.* - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta."

L'art. 6 della medesima legge a sua volta così dispone:

*"Progettazione degli impianti.*

1. - Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), d) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15."

La legge ha demandato al regolamento esclusivamente il compito di fissare modalità di collaborazione di liberi professionisti con le Autorità di vigilanza e, a differenza di norme successive (come la legge 30 dicembre 1991, n. 428), non ha inteso modificare o precisare le rispettive competenze, che vanno, quindi, desunte dagli ordinamenti professionali.



Alla luce di tale premessa va interpretata la norma regolamentare (art. 9 del d.P.L. 6 dicembre 1991, n. 447), che così recita: "*Verifiche*. - 1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio."

Non può ritenersi che la soluzione del problema dell'individuazione dei professionisti abilitati, resa in qualche caso poco agevole dalla utilizzazione normativa di parametri generici (specie per quanto concerne i geometri e i chimici) e dalla parziale sovrapposizione di talune competenze (specie per quanto concerne gli ingegneri e gli architetti), potesse essere rimessa a un decreto ministeriale di natura non normativa e avente una funzione di mera predisposizione di schemi di elenchi e relative sezioni.

La formazione di "sezioni secondo le rispettive competenze" va intesa, dunque, come ripartizione degli elenchi per gruppi omogenei, in base a un criterio razionale scelto discrezionalmente dall'Amministrazione.

Il Ministero dell'industria, che avrebbe potuto in astratto ordinare gli elenchi in base al tipo di verifica da compiere o in relazione al tipo di impianto contemplato dalla legge, ha scelto il secondo criterio, predisponendo un elenco per ciascuna delle categorie di impianti previste dall'art. 1 della legge n. 46 del 1990, ad eccezione di quella contrassegnata dalla lettera f), nonché un elenco valido per tutti gli impianti, riservato agli ingegneri. Inoltre ha indicato, per ogni sezione, i professionisti abilitati, precludendo alle Autorità di vigilanza l'affidamento delle operazioni di verifica a professionisti diversi dagli ingegneri e dai periti industriali.

In tal modo ha di fatto istituito un nuovo albo, che costituisce un inutile doppione rispetto a quelli tenuti dagli ordini e collegi prescelti e un'ingiustificata limitazione per l'attività degli altri professionisti, che, sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 348 cod. pen., ritengono di poter svolgere le operazioni di verifica.

La funzione degli elenchi avrebbe dovuto essere, invece, quella di raccogliere i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere gli incarichi in questione, con la specificazione dei titoli e delle esperienze di ciascuno, in modo da consentire alle Autorità di vigilanza un'agevole ricerca e la scelta dei più idonei alle funzioni da affidare di volta in volta.

3. Il decreto impugnato va, dunque, annullato nella parte in cui individua in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento delle attività di verifica degli impianti su incarico delle Autorità di vigilanza.

Restano assorbite le altre doglianze dedotte dal Consiglio nazionale dei Chimici e dagli altri appellanti e tendenti al riconoscimento di sfere di competenza più o meno ampie per ciascuna delle professioni.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riuniti gli appelli, così provvede:

a) accoglie il quarto appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il d.m. 22 aprile 1992 nella parte in cui individua in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento delle attività di verifica degli impianti su incarico delle Autorità di vigilanza,

b) dichiara assorbite tutte le altre censure dedotte dagli appellanti;

c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Pasquale de Lise

Presidente

Giovanni Vacirca

Consigliere, est.

Calogero Piscitello

Consigliere


Corrado Allegretta

Consigliere

Paolo D'Angelo

Consigliere


Il Presidente



Il Relatore

*Giovanni Vacirca est.*

Il Segretario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 20 DIC. 1997

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione



CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi 20 DIC. 1997 copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero *MINISTERO UNIVERSITA' CADUCE e COSTITUZIONE*

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642

Il Direttore della Segreteria

